SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1995, n. **45.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1994, n. 717.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).* — 1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)* — *1.* Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche"».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* *(Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni).* — 1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 28 dicembre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1264):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 4 gennaio 1995.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 gennaio 1995, con pareri delle commissioni 2ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 e 24 gennaio 1995; 1° e 7 febbraio 1995.

Esaminato in aula il 18 e 19 febbraio 1995; 2 febbraio 1995 e approvato l'8 febbraio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2005):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 febbraio 1995.

Esaminato dalla II commissione il 14 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 15 febbraio 1995 (atto n. 2005/*A* - relatore on. BASILE).

Esaminato in aula il 16 febbraio 1995 e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1264/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 febbraio 1995, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1° commissione il 21 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1995.

95G0079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Orefice Giovanni presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi del 21 dicembre 1993 di riconoscere che il migrante è in possesso del titolo di ingegnere meccanico conseguito presso l'Istituto nazionale di scienze applicate di Lione (Francia) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui, dal confronto tra il *curriculum* di ingegnere italiano e quello francese non emergono sostanziali difformità di *curriculum* analitico;

Visto il parere del Consiglio nazionale ingegneri di riconoscere il titolo subordinatamente alla applicazione di misure compensative in quanto in Italia gli ingegneri svolgono attività regolamentate di più settori, invece in Francia l'attività è libera, solo il titolo è protetto, e al caso di specie di «ingegnere meccanico» si richiede competenza in attività di ingegneria civile che non ha in Francia;

Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115;

Vista la scelta del migrante di optare per il tirocinio di adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115;

Decreta:

Il titolo di Giovanni Orefice, nato a Milano il 14 maggio 1967, cittadino italiano, di ingegnere meccanico conseguito presso l'Istituto nazionale di scienze applicate di Lione (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento collaborando con continuità allo studio di un ingegnere iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di un anno.

Il tirocinio di adattamento è l'istituto in forza del quale un consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio studio al fine di acquisire le nozioni professionali idonee ad esercitare la professione in Italia.

Il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, presso lo studio e sotto il controllo di un ingegnere, compiendo le attività proprie della professione, secondo le modalità fissate da regolamento *ad hoc*.

Il tirocinante e il professionista sono sottoposti ad obblighi i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

È compito dei consigli provinciali dell'ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti.

Ciascun consiglio provinciale degli ingegneri provvede ad istituire il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che muniti di decreto di riconoscimento del titolo di cui all'art. 1 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 115/1992, intendono svolgere il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti a domanda e previa certificazione dell'ingegnere di cui frequentano lo studio in un apposito registro tenuto dal consiglio provinciale dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio provinciale ha ordinato l'iscrizione nel registro. A richiesta del tirocinante, il consiglio provinciale dell'ordine rilascia un certificato di compimento del tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo professionale.

Roma, 14 febbraio 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1173

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 gennaio 1995.

Ripartizione di somme nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994-96 per l'area programmata «Area di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge n. 305/1989, in particolare l'art. 1, contenente disposizioni sulla programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visti il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia che, all'art. 13, prevede procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente e, all'art. 1, dispone che le risorse provenienti da revoche di finanziamenti per interventi in materia ambientale, ivi comprese quelle della riserva «FIO-Ambiente», disposte in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 stesso, siano riassegnate secondo quanto indicato dall'art. 13 sopra menzionato;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1994-96 (P.T.T.A.), approvato con delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 1993, registrata alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994, registro n. 1, foglio n. 14 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 dell'11 marzo 1994) e successive modificazioni (delibera C.I.P.E. del 3 agosto 1994);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, concernente disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, che, all'art. 46, commi 1 e 2, dispone il mantenimento in bilancio, per gli esercizi 1994 e 1995, di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993, in conto residui ed in conto competenza, e detta procedure per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti;

Vista la tabella 2 del ripetuto programma triennale per la tutela ambientale 1994-96, che individua la ripartizione delle risorse per aree di intervento e azioni, ed in particolare il punto 5, relativo alle risorse per l'area di intervento «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno» dove l'ammontare complessivo di risorse destinate, per tale area, alle azioni regionali è indicata in lire 231 miliardi;

Considerato che la delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 al punto 2.1.5 nel definire le aree del Mezzogiorno destinatarie delle risorse di cui al P.T.T.A. 1994-96 richiama esplicitamente l'art. 1, comma 1, della legge n. 236/1993 di conversione del decreto-legge n. 148/1993;

Considerato che la normativa da ultimo citata intende sostenere i livelli occupazionali nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 (aree svantaggiate) e 2 (aree di declino industriale) di cui al regolamento C.E.E. n. 2052/88 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di poter comprendere tra le aree del Mezzogiorno anche quelle dell'obiettivo 2 (limitatamente ad alcuni comuni del Lazio e delle Marche) rientranti tra le aree meridionali individuate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978;

Ritenuto pertanto che tali aree possono ritenersi destinatarie delle risorse di cui al P.T.T.A. 1994-96;

Considerato che per la ripartizione delle risorse si è tenuto conto del numero dei disoccupati esistenti in ciascuna delle regioni interessate e ritenuto pertanto possibile ed opportuno provvedere a tale ripartizione;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse indicate nella tabella 2 del programma triennale per la tutela ambientale 1994-96, punto 5, area di intervento «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno», destinate alle azioni regionali e pari a complessive lire 231 miliardi, per il periodo 1991-1996, sono ripartite tra le regioni come riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le risorse assegnate alle singole regioni ai sensi dell'art. 1 saranno impegnate con separato provvedimento ed il trasferimento avverrà con le modalità e nei termini previsti al capitolo V del programma triennale per la tutela ambientale 1994-96.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 12

ALLEGATO 1

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 1994-1996

Area programmata:
Area di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno

RIPARTIZIONE RISORSE PER REGIONI

Regioni	Disoccupati	Percentuale %	Risorse ripartite (lire)
Abruzzo	44.000	3,3091	7.644.021.000
Basilicata	33.000	2,4818	5.732.958.000
Calabria	151.000	11,3565	26.233.515.000
Campania	387.000	29,1058	67.234.398.000
Lazio (*)	42.800	3,219	7.435.890.000
Marche (*)	9.830	0,7397	1.708.707.000
Molise	17.000	1,2785	2.953.335.000
Puglia	196.000	14,7409	34.051.479.000
Sardegna	114.000	8,5738	19.805.478.000
Sicilia	335.000	25,1949	58.200.219.000
Totale	1.329.630	100	231.000.000.000

(*) Limitatamente alle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento C.E.E. n. 2052/88.

95A1159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1995.

Modificazioni a decreti ministeriali concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visti i propri decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1994 e 14 dicembre 1994;

Attesa l'opportunità di procedere alle modificazioni di alcuni dati in essi contenuti a causa di variazioni sopravvenute durante la procedura di perfezionamento di tali provvedimenti;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto N° A/41/1994 del 28/10/94
Relativo alla specialità "**ALGINOR**" nella confezione 30 ML FLACONE GOCCE
a base di CIMETROPIO BROMURO, N° AIC: 025494055 (in base 10) 0SB0K7 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:A03BB (ALCALOIDI DELLA BELLADONNA SEMISINTETICI, COMPOSTI AMMONICI QUATERNARI)
Titolare AIC: ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A., VIA LORENZINI, 8, 20139 - MILANO (MI), codice fiscale 10274200152

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA, Via Pellicceria 10 - FIRENZE Cod. Fisc. 00421210485

Al decreto N° A/49/1994 del 28/10/94
Relativo alla specialità "**AMIK**" nella confezione 30 G CREMA 5%
a base di AMIKACINA SOLFATO, N° AIC: 028562027 (in base 10) 0V7NMC (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:D06AX (ALTRI ANTIBIOTICI PER USO TOPICO)
Titolare AIC: FOLETTO S.R.L., VIALE BIANCA MARIA, 35, 20122 - MILANO (MI), codice fiscale 10168120151

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è così modificata: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO Srl, Via E. Bazzano 14, 16019 RONCO SCRIVIA (GE), codice fiscale 00274990100

Al decreto N° A/48/1994 del 28/10/94
Relativo alla specialità **"AMIK"** nella confezione 30 G CREMA 2,5%
a base di AMIKACINA SOLFATO, N° AIC: 028562015 (in base 10) 0V7NLZ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:D06AX (ALTRI ANTIBIOTICI PER USO TOPICO)
Titolare AIC: FOLETTO S.R.L., VIALE BIANCA MARIA, 35, 20122 - MILANO (MI), codice fiscale 10168120151

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è così modificata: ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO Srl, Via E. Bazzano 14, 16019 RONCO SCRIVIA (GE), codice fiscale 00274990100

Al decreto N° A/102/1994 del 28/10/94
Relativo alla specialità **"BETOPTIC S"** nella confezione FLACONE COLLIRO 5 ML 0,25%
a base di BETAXOLOLO, N° AIC: 025899030 (in base 10) 0SQD0Q (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:S01ED02 (BETAXOLOLO)
Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA, VIA ROMA, 108 PALAZZO C-D/1, 20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI), codice fiscale 07435060152

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: ALCON PHARMACEUTICALS LTD., 6330 CHAM (SVIZZERA) Rappresentante per l'Italia ALCON ITALIA SPA, Via Roma 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Cod. Fisc. 07435060152

Al decreto N° A/103/1994 del 28/10/94
Relativo alla specialità **"BG 77"** nella confezione 10 FLACONE MONODOSE CON TAPPO SERBATOIO
a base di GLUCONATO FERROSO, N° AIC: 028597019 (in base 10) 0V8QSV (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:B03AA03 (FERROSO GLUCONATO)
Titolare AIC: LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L., VIA TIBURTINA 1004, 00156 - ROMA (RM), codice fiscale 08205300588

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: FERREMATOS

Al decreto N° A/104/1994 del 28/10/94
Relativo alla specialità **"BIAVAX II"** nella confezione 1 FLACONE MONODOSE DI VACCINO LIOFILIZZATO + FIALA SOLVENTEENTE
a base di VACCINO CON VIRUS VIVI DI ROSOLIA E PAROTITE, N° AIC: 026900011 (in base 10) 0TNXKC (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:J07BJ51 (VACCINO ANTIROSOLIA, ASSOCIATO CON VACCINO PAROTITICO, VIVO ATTENUATO)
Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A., VIA G.FABBRONI, 6, 00191 - ROMA (RM), codice fiscale 00422760587

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: MERCK & Co., WHITEHOUSE STATION, N.J., U.S.A.
Rappresentante per l'Italia MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA Via G. Fabbroni 6 - 00191 ROMA Cod. Fisc. 00422760587

Al decreto N° A/175/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CEFID"** nella confezione IM 1 FLACONE 500 MG + 1 FIALA SOLVENTE. 2 ML
a base di CEFONICID, N° AIC: 028893016 (in base 10) 0VKRUS (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:J01DA17 (CEFONICID)
Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L., VIA TIBURTINA, 1004, 00156 - ROMA (RM), codice fiscale 03589790587

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: SINTOCEF

Al decreto N° A/176/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CEFID"** nella confezione IM 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE. 2,5 ML
a base di CEFONICID, N° AIC: 028893028 (in base 10) 0VKRV4 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:J01DA17 (CEFONICID)
Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L., VIA TIBURTINA, 1004, 00156 - ROMA (RM), codice fiscale 03589790587

e apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: SINTOCEF

Al decreto N° A/177/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CEFID"** nella confezione IV 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE, 2,5 ML
a base di CEFONICID, N° AIC: 028893030 (in base 10) 0VKRV6 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:J01DA17 (CEFONICID)
Titolare AIC: PULITZER ITALIANA S.R.L., VIA TIBURTINA, 1004, 00156 - ROMA (RM), codice fiscale 03589790587

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: SINTOCEF

Al decreto N° A/197/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CILOXAN"** nella confezione FLACONE GOCCE SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML
a base di CIPROFLOXACINA, N° AIC: 028476012 (in base 10) 0V50MD (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:S01AX (ALTRI ANTIMICROBICI)
Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA, VIA ROMA, 108 PALAZZO C-D/1, 20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI), codice fiscale 07435060152

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: ALCON PHARMACEUTICALS LTD., 6330 CHAM (SVIZZERA) Rappresentante per l'Italia ALCON ITALIA SPA, Via Roma 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Cod. Fisc. 07435060152

Al decreto N° A/234/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CLIVARINA"** nella confezione 10 SIRINGHE PRONTE 1750 UI/0.25 ML
a base di REVIPARINA SODICA, N° AIC: 028694038 (in base 10) 0VCPJQ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:B01AB08 (REVIPARINA)
Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A., VIA SOPERGA, 37/39, 20127 - MILANO (MI), codice fiscale 00868480153

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: KNOLL AG - LUDWIGSHAFEN (Germania) Rappresentante per l'Italia KNOLL FARMACEUTICI SPA Via Soperga, 37/39 - 20127 MILANO Cod. Fisc. 00868480153

Al decreto N° A/232/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CLIVARINA"** nella confezione 5 SIRINGHE PRONTE 1750 UI/0,25 ML
a base di REVIPARINA SODICA, N° AIC: 028694026 (in base 10) 0VCPJB (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:B01AB08 (REVIPARINA)
Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A., VIA SOPERGA, 37/39, 20127 - MILANO (MI), codice fiscale 00868480153

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: KNOLL AG - LUDWIGSHAFEN (Germania) Rappresentante per l'Italia KNOLL FARMACEUTICI SPA Via Soperga, 37/39 - 20127 MILANO Cod. Fisc. 00868480153

Al decreto N° A/233/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"CLIVARINA"** nella confezione 2 SIRINGHE PRONTE 1750 UI/0,25 ML
a base di REVIPARINA SODICA, N° AIC: 028694014 (in base 10) 0VCPHY (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:B01AB08 (REVIPARINA)
Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A., VIA SOPERGA, 37/39, 20127 - MILANO (MI), codice fiscale 00868480153

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: KNOLL AG - LUDWIGSHAFEN (Germania) Rappresentante per l'Italia KNOLL FARMACEUTICI SPA Via Soperga, 37/39 - 20127 MILANO Cod. Fisc. 00868480153

Al decreto N° A/259/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"DDS 1400"** nella confezione 10 FIALE 1 MG EV
a base di ENALAPRILATO, N° AIC: 027695016 (in base 10) 0UF5X8 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:C02EA (BLOCCANTI DELL'ENZIMA DI CONVERSIONE)
Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA, VIALE SHAKESPEARE, 47, 00144 - ROMA (RM), codice fiscale 00410650584

e apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in NAPRILENE EV

Al decreto N° A/288/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"DILZENE 300"** nella confezione 14 CAPSULE A CESSIONE RITARDATA 300 MG
a base di DILTIAZEM CLOR., N° AIC: 025277070 (in base 10) 0S3DNG (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:C08DB01 (DILTIAZEM)
Titolare AIC: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA, VIALE SHAKESPEARE, 47, 00144 - ROMA (RM), codice fiscale 00410650584

è apportata la seguente variazione:
La Classificazione Internazionale ATC è modificata in: C02DE04

Al decreto N° A/364/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"ERDOS"** nella confezione 30 CAPSULE 150 MG
a base di ERDOSTEINA, N° AIC: 028487015 (in base 10) 0V5CC7 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA SPA, VIA TIBURTINA KM 14,500, 00131 - ROMA (RM), codice fiscale 00408870582

e apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BIOMEDICA FOSCAMA SRL, Via Tiburtina Km 14,500 - 00131 ROMA Cod. Fisc. 00408870582

Al decreto N° A/363/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"ERDOS"** nella confezione 30 CAPSULE 300 MG
a base di ERDOSTEINA, N° AIC: 028487027 (in base 10) 0V5CCM (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA SPA, VIA TIBURTINA KM 14,500, 00131 - ROMA (RM), codice fiscale 00408870582

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BIOMEDICA FOSCAMA SRL, Via Tiburtina Km. 14,500 - 00131 ROMA Cod. Fisc. 00408870582

Al decreto N° A/361/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"ERDOS"** nella confezione 30 BUSTINE GRANULARE 225 MG
a base di ERDOSTEINA, N° AIC: 028487039 (in base 10) 0V5CCZ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA SPA, VIA TIBURTINA KM 14,500, 00131 - ROMA (RM), codice fiscale 00408870582

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BIOMEDICA FOSCAMA SRL, Via Tiburtina Km. 14,500 - 00131 ROMA Cod. Fisc. 00408870582

Al decreto N° A/362/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"ERDOS"** nella confezione 6 FLACONE POLVERE 225 MG PER INALZ. + 6 FIALA SOLVENTE.
a base di ERDOSTEINA, N° AIC: 028487054 (in base 10) 0V5CDG (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA SPA, VIA TIBURTINA KM 14,500, 00131 - ROMA (RM), codice fiscale 00408870582

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BIOMEDICA FOSCAMA SRL, Via Tiburtina Km. 14,500 - 00131 ROMA Cod. Fisc. 00408870582

Al decreto N° A/360/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"ERDOS"** nella confezione SOSPENSIONE ESTEMP. 3,5% 200 ML
a base di ERDOSTEINA, N° AIC: 028487041 (in base 10) 0V5CD1 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:R03CB (AGONISTI NON SELETTIVI DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI)
Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA SPA, VIA TIBURTINA KM 14,500, 00131 - ROMA (RM), codice fiscale 00408870582

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BIOMEDICA FOSCAMA SRL, Via Tiburtina Km. 14,500 - 00131 ROMA Cod. Fisc. 00408870582

Al decreto N° A/410/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"FESTAL N"** nella confezione 30 CONFETTI
a base di PANCREATINA, N° AIC: 004604043 (in base 10) 04DJ4C (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:A09AA02 (POLIENZIMI (LIPASI, PROTEASI, ECC.))
Titolare AIC: MILANFARMA S.P.A., PIAZZALE TURR, 5, 20149 - MILANO (MI), codice fiscale 00742380157

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: HOECHST AG FRANKFURT AM MAIN (Germania) Rappresentante per l'Italia MILANFARMA SPA Piazzale Stefano Turr, 5 - 20149 MILANO Cod. Fisc. 00742380157

Al decreto N° A/412/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"FIBROCIT TC"** nella confezione 7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG a base di GEMFIBROZIL, N° AIC: 026903043 (in base 10) 0TP0J3 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:B04AC04 (GEMFIBROZIL)
Titolare AIC: C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L., VIA DANTE ALIGHIERI, 71, 18038 - SANREMO (IM), codice fiscale 00071020085

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: FIBROCIT

Al decreto N° A/411/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"FIBROCIT TC"** nella confezione 10 BUSTINE GRANULARE 900 MG a base di GEMFIBROZIL, N° AIC: 026903031 (in base 10) 0TP0HR (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:B04AC04 (GEMFIBROZIL)
Titolare AIC: C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L., VIA DANTE ALIGHIERI, 71, 18038 - SANREMO (IM), codice fiscale 00071020085

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: FIBROCIT. La denominazione della confezione è modificata in: TC 10 BUSTINE GRANULARE 900 MG

Al decreto N° A/414/1994 del 29/10/94
Relativo alla specialità **"FITOSONNO"** nella confezione 40 CAPSULE
a base di ESTR. DI ESCOLZIA + PASSIFLORA + VALERIANA, N° AIC: 028000014 (in base 10) 0UQHSG (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:N05CM (ALTRI IPNOTICI E SEDATIVI)
Titolare AIC: FARMACEUTICI PROCEMSA S.R.L., VIA PINEROLO,12, 10152 - TORINO (TO), codice fiscale 00455590018

e apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: D. ULRICH SPA, Via Muratori 3 - 10126 TORINO Cod. Fisc. 00513500017

Al decreto N° A/533/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"IRUXOL MONO"** nella confezione 30 G POMATA
a base di COLLAGENASI, N° AIC: 028039028 (in base 10) 0URPVN (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:D03BA52 (CLOSTRIDIOPEPTIDASI, ASSOCIAZIONI)
Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A., VIA SOPERGA, 37/39, 20127 - MILANO (MI), codice fiscale 00868480153

è apportata la seguente variazione:

La titolarietà dell'AIC è modificata in: KNOLL AG - LUDWIGSHAFEN (Germania)
Rappresentante per l'Italia KNOLL FARMACEUTICI SPA Via Soperga, 37/39 - 20127
MILANO Cod. Fisc. 00868480153

Al decreto N° A/532/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"IRUXOL MONO"** nella confezione 10 G POMATA
a base di COLLAGENASI, N° AIC: 028039016 (in base 10) 0URPV8 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:D03BA52 (CLOSTRIDIOPEPTIDASI, ASSOCIAZIONI)
Titolare AIC: KNOLL FARMACEUTICI S.P.A., VIA SOPERGA, 37/39, 20127 - MILANO
(MI), codice fiscale 00868480153

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: KNOLL AG - LUDWIGSHAFEN (Germania)
Rappresentante per l'Italia KNOLL FARMACEUTICI SPA Via Soperga, 37/39 - 20127
MILANO Cod. Fisc. 00868480153

Al decreto N° A/565/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"JUVEPAR"** nella confezione 10 FLACONE LIOFILIZZATO 300 MG
+ 10 FIALA SOLVENTE. 3 ML
a base di GLUTATIONE RIDOTTO, N° AIC: 028608014 (in base 10) 0V91JG (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:V03AB32 (GLUTATIONE)
Titolare AIC: PASTOR FARINA S.R.L., PALAZZO E 2-MILANOFIORI-, 20090 - ASSAGO
(MI), codice fiscale 00428930101

e apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BRACCO SPA, Via E.Folli 50 - 20134 MILANO Cod.
Fisc. 00825120157

Al decreto N° A/564/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"JUVEPAR"** nella confezione 10 FLACONE LIOFILIZZATO 600 MG
+ 10 FIALA SOLVENTE. 4 ML
a base di GLUTATIONE RIDOTTO, N° AIC: 028608026 (in base 10) 0V91JU (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:V03AB32 (GLUTATIONE)
Titolare AIC: PASTOR FARINA S.R.L., PALAZZO E 2-MILANOFIORI-, 20090 - ASSAGO
(MI), codice fiscale 00428930101

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: : BRACCO SPA, Via E.Folli 50 - 20134 MILANO Cod.
Fisc. 00825120157

Al decreto N° A/1214/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"MM VAX"** nella confezione 1 FLACONE MONODOSE
LIOFILIZZATO + 1 FIALA SOLVENTE.
a base di VIRUS MORBILLO + PAROTITE, N° AIC: 026901013 (in base 10) 0TNYJP
(in base 32)

Classificazione Internazionale ATC:J07BD51 (VACCINO MORBILLOSO E PAROTITICO, VIVO ATTENUATO)
Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A., VIA G.FABBRONI, 6, 00191 - ROMA (RM), codice fiscale 00422760587

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: MERCK & Co., WHITEHOUSE STATION, N.J., U.S.A. Rappresentante per l'Italia MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA Via G. Fabbroni 6 - 00191 ROMA Cod. Fisc. 00422760587

Al decreto N° A/723/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"MMR II"** nella confezione 1 FLACONE MONODOSE LIOF + 1 FIALA SOLVENTE.
a base di VIRUS MORBILLO + ROSOLIA + PAROTITE, N° AIC: 026265013 (in base 10) 0T1KFP (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:J07BJ51 (VACCINO ANTIROSOLIA, ASSOCIATO CON VACCINO PAROTITICO, VIVO ATTENUATO)
Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A., VIA G.FABBRONI, 6, 00191 - ROMA (RM), codice fiscale 00422760587

e apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: MERCK & Co., WHITEHOUSE STATION, N.J., U.S.A. Rappresentante per l'Italia MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA Via G. Fabbroni 6 - 00191 ROMA Cod. Fisc. 00422760587

Al decreto N° A/1215/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"MR-VAX II"** nella confezione 1 FLACONE MONODOSE LIOFILIZZATO + 1 FIALA SOLVENTE.
a base di VIRUS MORBILLO + ROSOLIA + NEOMICINA, N° AIC: 026249019 (in base 10) 0T11TV (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:J07BD53 (VACCINO MORBILLOSO ED ANTIROSOLIA, VIVO ATTENUATO)
Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME S.P.A., VIA G.FABBRONI, 6, 00191 - ROMA (RM), codice fiscale 00422760587

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: MERCK & Co., WHITEHOUSE STATION, N.J., U.S.A. Rappresentante per l'Italia MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA Via G. Fabbroni 6 - 00191 ROMA Cod. Fisc. 00422760587

Al decreto N° A/820/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"ORASEPTIC"** nella confezione FLACONE NEBULIZZATORE 40 ML a base di ESETIDINA, N° AIC: 019971050 (in base 10) 0M1GZB (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:A01AB12 (ESETIDINA)
Titolare AIC: PARKE DAVIS SPA, VIA C. COLOMBO, 1, 20020 - LAINATE (MI), codice fiscale 09810140153

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: SPRAY FLACONE NEBULIZZATORE 40 ML a base di ESETIDINA

Al decreto N° A/880/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"PRONTOBARIO ESOFAGO"** nella confezione CREMA 250 ML 133%
a base di BARIO SOLFATO, N° AIC: 028553016 (in base 10) 0V7CTS (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:V08BA01 (BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENDENTI)
Titolare AIC: BRACCO S.P.A., VIA EGIDIO FOLLI, 50, 20134 - MILANO (MI), codice fiscale 00825120157

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: CREMA 250 ML 113%

Al decreto N° A/916/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"REGAINE"** nella confezione 60 ML SOLUZIONE USO TOPICO 5%
a base di MINOXIDIL, N° AIC: 026725034 (in base 10) 0THLPB (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:D11AX01 (MINOXIDIL, TOPICO)
Titolare AIC: UPJOHN S.P.A., VIA G.E.UPJOHN, 2/4, 20040 - CAPONAGO (MI), codice fiscale 00768480154

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: UPJOHN S.A., PUURS, BELGIO. Rappresentante per l'Italia UPJOHN SPA, Via G.E. Upjohn 2 - 20040 CAPONAGO (MI) Cod. Fisc. 00768480154

Al decreto N° A/952/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"SALI DI SALSOMAGGIORE"** nella confezione 15 BUSTINE 30 G
a base di SALI MINERALI, N° AIC: 005173024 (in base 10) 04XVT0 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:R05X (ALTRE ASSOCIAZIONI DI PREPARATI PER LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO)
Titolare AIC: TERME DI SALSOMAGGIORE SPA, VIA ROMA, 9, 43039 - SALSOMAGGIORE TERME (PR), codice fiscale 00153990346

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: 15 bustine 30 G PER IRRIGAZIONE a base di sali minerali. La Classificazione Internazionale ATC è modificata in: G02C

Al decreto N° A/1036/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"TAD 2500"** nella confezione 1 FLACONE LIOFILIZZATO 2,5 G + 1 FLACONE SOLVENTE. 25 ML + DEFLUS
a base di GLUTATIONE RIDOTTO, N° AIC: 027154057 (in base 10) 0TWPN9 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:V03AB32 (GLUTATIONE)

Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA SPA, VIA TIBURTINA KM 14,500, 00131 - ROMA (RM), codice fiscale 00408870582

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà dell'AIC è modificata in: BIOMEDICA FOSCAMA SRL, Via Tiburtina Km 14,500 - 00131 ROMA Cod. Fisc. 00408870582

Al decreto N° A/1064/1994 del 31/10/94
• Relativo alla specialità **"TOBRAL OTO"** nella confezione FLACONE 5 ML CONTAGOCCE a base di TOBRAMICINA, N° AIC: 025860053 (in base 10) 0SP5YP (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:S01AA12 (TOBRAMICINA)
Titolare AIC: ALCON ITALIA SPA, VIA ROMA, 108 PALAZZO C-D/1, 20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI), codice fiscale 07435060152

è apportata la seguente variazione:
La titolarietà è modificata in: ALCON FORT WORTH TEXAS U.S.A. Rappresentante per l'Italia ALCON ITALIA SPA, Via Roma, 108 - 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Cod. Fisc. 07435060152

Al decreto N° A/1164/1994 del 31/10/94
Relativo alla specialità **"ZEPELIN DUE"** nella confezione "RETARD" 20 CAPSULE 320 MG a base di KETOPROFENE SALE DI LISINA, N° AIC: 028508048 (in base 10) 0V5ZWJ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC:M01AE03 (KETOPROFENE)
Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A., , 50064 - INCISA VALDARNO (FI), codice fiscale 00421210485

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della confezione è modificata in: 20 CAPSULE 320 MG a base di KETOPROFENE SALE DI LISINA

Art. 2.

Le confezioni delle specialità medicinali sopra indicate, devono essere poste in commercio con etichetta, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto come autorizzate dai decreti sopracitati, fatte in ogni caso salve le necessarie modifiche in base a quanto disposto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1178

DECRETO 27 gennaio 1995.

Sospensione degli effetti della revoca dell'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale «Movens».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1994, con il quale è stata revocata, dietro esplicita rinuncia delle ditte interessate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali, ivi compresa quella denominata «Movens» (sodio meclofenato monoidrato) nelle confezioni da 30 capsule 100 mg (n. AIC 025876020), da 10 supposte 100 mg (n. AIC 025876032) e da 10 supposte 200 mg (n. AIC 025876044) della ditta Inverni della Beffa S.p.a.;

Vista l'istanza, in data 7 gennaio 1995, avanzata dalla società Inverni della Beffa, con sede legale in Milano, via Ripamonti, 99, per ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca sopra riportato;

Considerate le motivazioni addotte dalla società Inverni della Beffa;

Ritenuto che non sussistano ragione ostative afferenti alla tutela degli interessi pubblici di competenza per l'accoglimento dell'istanza;

Decreta:

L'efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, adottato in data 31 dicembre 1994, è sospeso nei confronti della società Inverni della Beffa per quanto concerne la sola specialità «Movens» nelle confezioni da 30 capsule 100 mg (n. AIC 025876020), da 10 supposte 100 mg (n. AIC 025876032) e da 10 supposte 200 mg (n. AIC 025876044).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1179

DECRETO 27 gennaio 1995.

Proroga del termine stabilito per il ritiro dal commercio delle confezioni di alcune specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994 relativo all'esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica;

Considerato che all'art. 1, comma 2, dello stesso provvedimento era stato disposto che le confezioni delle specialità medicinali di cui sopra, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) dovevano essere ritirate dal commercio entro il 31 gennaio 1995;

Ritenuto di dover concedere una proroga del termine indicato;

Decreta:

Il termine stabilito per il ritiro dal commercio delle confezioni delle specialità medicinali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994, è prorogato al 30 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1180

DECRETO 31 gennaio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Transcop».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista la domanda presentata dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale a Milano, via Mauro Civitali, 1 - cap. 20148 - codice fiscale e partita IVA 00748210150, a nome e per conto della Alza Corporation di Palo Alto (California), per l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Transcop» (scopolamina) nella forma e confezione riportata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 12 dicembre 1994;

Verificato il pagamento della tariffa prevista dalle norme vigenti;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-*bis* n. 2952/94 del 12 dicembre 1994 con la quale è stato intimato al Ministero della sanità di pronunciarsi entro il termine di novanta giorni sulla domanda della ricorrente;

Decreta:

Art. 1.

La società estera Alza Corporation di Palo Alto (California), rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e

domicilio fiscale a Milano, via Mauro Civitali, 1 - codice fiscale n. 00748210150, è autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Transcop» (scopolamina) nella confezione:

astuccio da 2 cerotti transdermici 1,5 mg;

n. A.I.C. 025492036;

indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

La confezione è collocata in classe *C)*.

Art. 2.

La confezione della specialità medicinale dovrà essere messa in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme al testo allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene adottato in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio richiamato nel preambolo.

Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, a conclusione del procedimento giurisdizionale tuttora pendente e relativo al ricorso proposto dalla società interessata.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato al rappresentante della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 gennaio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1181

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 febbraio 1995 è pari a 17.842 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1189

DECRETO 21 febbraio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 febbraio 1995 è pari a 17.842 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1190

DECRETO 21 febbraio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 febbraio 1995 è pari a 17.842 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 29 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1191

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 gennaio 1995.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1995.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411, e 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, di reiterazione e modifica dell'art. 80 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, concernente la nomina di un amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione nonché la rappresentanza legale dell'azienda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1994 con il quale il generale s.a. (a) Stelio Nardini è stato nominato amministratore straordinario dell'A.A.A.V.T.A.G.;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411/1977, come modificato dalla legge n. 25/1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1995 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411/1977 come modificata dalla legge n. 25/1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1995 è pari a 3.544.813;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 821.328;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, per la tassa di sorvolo nazionale, è da calcolare il recupero dell'intero costo;

Vista la delibera n. 457/AS adottata dall'amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 2 dicembre 1994;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1995 è determinato in L. 348.451.527.830.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1995 è determinato in L. 94.046,46.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 5 maggio 1989, n. 160, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1995 è determinato in L. 78.787.799.986.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 5 maggio 1989, n. 160, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1995 è determinato in L. 94.046,46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: FIORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 28

95A1174

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1124

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1125

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento, per il giorno 24 ottobre 1994, del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10974 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1126

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1127

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Susa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1128

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento, per il giorno 14 ottobre 1994, del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 31 gennaio, 19 maggio e 2 giugno 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 3102 del 10 novembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 16 luglio 1993, per il riordinamento del corso di laurea in matematica;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 gennaio 1994, con la quale è stata accolta l'osservazione del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli numeri 70, 71 e 72 (ex 63, 64 e 65) con il conseguente spostamento della numerazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Capo III

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 70. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso è di quattro anni.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Lo studente deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende scegliere, all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quele verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Sono insegnamemti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Art. 71. — Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami del primo anno. Potranno essere iscritti al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno quattro degli esami del primo biennio e una prova di conoscenza della lingua inglese consistente nella lettura e nella traduzione dall'inglese all'italiano di un brano di carattere matematico inerente agli insegnamenti del primo biennio.

La commissione che giudicherà la prova precedente sarà composta da due professori ufficiali del corso di laurea in matematica e da un professore o da un lettore di lingua inglese dell'Università di Catania oppure da tre professori ufficiali del corso di laurea in matematica che abbiano soggiornato per qualche tempo per motivi di studio in paesi di lingua inglese.

La prova si concluderà senza voto con un semplice giudizio di sufficienza oppure di insufficienza.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
1) istituzioni di fisica matematica.

L'insegnamento di istituzioni di geometria superiore può essere sostituito da geometria superiore oppure da algebra superiore e l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica può essere sostituito da fisica matematica oppure da meccanica superiore. L'esame di analisi matematica II è propedeutico a quello di istituzioni di analisi superiore.

A norma degli articoli 94 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il consiglio di corso di laurea e la facoltà stabiliranno entro il mese di settembre di ciascun anno accademico gli ulteriori insegnamenti da attivare nel successivo anno accademico. Nell'ambito di tale programmazione potrà eventualmente essere stabilita l'attuazione di moduli ridotti semestrali secondo le norme contenute nella tabella XXII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990; in particolare due moduli ridotti equivalgono a tutti gli effetti ad un insegnamento annuale. All'atto dell'iscri-

zione al terzo anno ogni studente, presa visione dell'elenco degli insegnamenti attivati, presenterà un piano di studi modificabile all'inizio del quarto anno. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente. Ogni piano deve contenere quindici insegnamenti annuali. La caratterizzazione degli indirizzi è assicurata dalle norme seguenti. Per l'indirizzo generale il piano di studio deve contenere (oltre agli insegnamenti che hanno eventualmente sostituito quelli di istituzioni di geometria superiore e di istituzioni di fisica matematica) almeno un insegnamento annuale di ciascuno dei seguenti gruppi:

a) algebra superiore, geometria superiore;

b) analisi superiore, teoria delle funzioni;

c) analisi numerica, calcolo delle probabilità, fisica matematica, meccanica superiore.

Per l'indirizzo didattico il piano di studio deve contenere almeno un insegnamento annuale di ciascuno dei seguenti gruppi:

d) didattica della matematica, storia della matematica;

e) logica matematica, matematiche complementari;

f) analisi numerica, calcolo delle probabilità, matematica finanziaria e attuariale, statistica matematica, teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

Per l'indirizzo applicativo il piano di studio deve contenere almeno due insegnamenti annuali del seguente gruppo:

g) analisi numerica, calcolo delle probabilità, matematica finanziaria e attuariale, ricerca operativa, statistica matematica, teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

L'elenco degli insegnamenti attivabili nell'ambito della programmazione annuale comprende, oltre gli insegnamemti dei gruppi A, B, C, D, E, F, G, le seguenti materie:

1) algebra omologica;

2) analisi armonica;

3) analisi convessa;

4) analisi funzionale;

5) analisi non lineare;

6) astronomia;

7) calcolo delle variazioni;

8) calcolo numerico;

9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

10) cibernetica e teoria dell'informazione;

11) complementi di algebra;

12) economia matematica;

13) equazioni differenziali;

14) equazioni differenziali della fisica matematica;

15) geometria algebrica;

16) geometria combinatoria;

17) geometria differenziale;

18) istituzioni di algebra superiore;

19) matematica computazionale;

20) matematiche superiori;

21) meccanica analitica;

22) meccanica del continuo;

23) metodi di approssimazione;

24) metodi matematici di ottimizzazione;

25) preparazione di esperienze didattiche;

26) processi stocastici;

27) programmazione matematica;

28) sistemi dinamici;

29) strutture algebriche;

30) teoria dei giochi;

31) teoria dei grafi;

32) teoria dei gruppi;

33) teoria dei numeri;

34) teoria delle decisioni;

35) teoria dell'ottimizzazione;

36) teoria matematica dei controlli;

37) teorie relativistiche;

38) topologia;

39) topologia algebrica.

Art. 72. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi del proprio piano di studio e superato i relativi esami nel numero di quindici annualità. Nel terzo anno lo studente deve seguire quattro corsi.

L'esame di laurea consta di due parti, la prima delle quali precede la seconda:

1) un esame di cultura generale sulle scienze matematiche;

2) la discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 marzo 1994

Il pro-rettore: LAZZARA

95A1142

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 28 dicembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 1995, n. 45** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), **recante: «Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. *L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:*

«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). — *1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.*

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore puo prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti. dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche».

Riferimenti normativi:

— La legge n. 401/1989 reca: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche».

— Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) così dispongono:

«Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abilitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro stumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona».

Il terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, di cui sopra, concede al questore la facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e al prefetto la facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

— Si trascrive il testo degli articoli 280, 282 e 283 del codice di procedura penale:

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. — 1. Salvo quanto disposto dall'art. 391 [riguardante l'udienza di convalida, *n.d.r.*], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni».

«Art. 282 *(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)*. — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato».

«Art. 283 *(Divieto e obbligo di dimora)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione».

A norma dell'art. 274 del medesimo codice (richiamato nel comma 2 dell'art. 283 soprariportato) le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Art. 1-*bis*.

Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni

1. *È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.*

2. *Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.*

3. *Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.*

4. *Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.*

5. *Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995:

il decreto ministeriale 2 febbraio 1995 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pennazzi Catalani Carlo alla sede di Bracciano, distretto notarile di Roma,

Carraffa Renato, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

95A1149

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 febbraio 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 febbraio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantanove giorni con scadenza il 15 maggio 1995 è di L. 97,97, quello dei buoni a centottanta giorni con scadenza il 14 agosto 1995 è di L. 95,68 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 1996 è di L. 90,85, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A1200

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1627,57
ECU	2070,27
Marco tedesco	1107,19
Franco francese	315,79
Lira sterlina	2586,70
Fiorino olandese	987,36
Franco belga	53,742
Peseta spagnola	12,583
Corona danese	279,72
Lira irlandese	2576,12
Dracma greca	6,990
Escudo portoghese	10,670
Dollaro canadese	1168,39
Yen giapponese	16,779
Franco svizzero	1302,58
Scellino austriaco	157,30
Corona norvegese	251,07
Corona svedese	224,01
Marco finlandese	358,97
Dollaro australiano	1202,29

95A1226

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Becccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CAÑU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189